



BANCA CENTRALE EUROPEA

# RACCOLTA DEI DATI DALLE BANCHE E DA TUTTE LE CATEGORIE PROFESSIONALI CHE OPERANO CON IL CONTANTE IN APPLICAZIONE DEL QUADRO DI RIFERIMENTO PER IL RICIRCOLO DELLE BANCONOTE

## PRINCIPI GENERALI PER LA RACCOLTA DEI DATI IN APPLICAZIONE DEL QUADRO DI RIFERIMENTO

Conformemente al paragrafo 2.7 del Quadro di riferimento per il ricircolo delle banconote (di seguito “Quadro di riferimento”), le banche e tutte le categorie professionali che operano con il contante, in quanto destinatarie delle disposizioni in esso contenute, forniscono regolarmente alle banche centrali nazionali (BCN):

- informazioni generali sul ricircolo delle banconote e sui centri di deposito e verifica del contante,
- statistiche sul volume delle operazioni in contanti,
- informazioni sugli ATM e sulle apparecchiature utilizzate ai fini del ricircolo,
- dati sulle filiali ubicate in località remote e con volumi molto modesti di operazioni in contanti, presso le quali i controlli di idoneità alla circolazione vengono eseguiti manualmente.

Il presente documento descrive i requisiti in materia di raccolta dei dati, stabiliti dall'Eurosistema nel paragrafo 2.7 del Quadro di riferimento. Le banche e tutte le categorie professionali che operano con il contante le quali non reimmettono materialmente in circolazione le banconote, salvo con operazioni eseguite allo sportello, non sono tenute a effettuare alcuna segnalazione.

## I OBIETTIVI

Obiettivo generale della raccolta dei dati è consentire all'Eurosistema, in quanto autorità emittente, di tenere sotto costante osservazione l'attività di ricircolo delle banconote svolta dalle banche e da tutte le categorie professionali che operano con il contante, allo scopo di valutare la qualità dei biglietti in euro in circolazione e di adottare misure opportune.

Più specificamente, le informazioni raccolte consentono alla BCE e alle BCN di:

- identificare i soggetti impegnati nel ricircolo delle banconote;
- confrontare le percentuali di biglietti non idonei alla circolazione rilevati dai singoli operatori, al fine di analizzare il funzionamento delle rispettive procedure di selezione;
- individuare gli aspetti che potrebbero richiedere ulteriori accertamenti da parte delle BCN, ad esempio mediante visite *in loco*.

I dati raccolti sono utilizzati dall'Eurosistema per assicurare la qualità delle banconote in circolazione. L'attività di raccolta deve avvenire secondo regole comuni in tutti i paesi dell'area dell'euro, per

garantire condizioni di parità concorrenziale e fornire una visione d'insieme a livello dell'area. Al fine di ridurre l'onere amministrativo che grava su tutte le parti coinvolte, occorre che i dati siano raccolti in modo efficace e che la portata della rilevazione si limiti al necessario. Si suggerisce che, parallelamente all'uso delle tavole di segnalazione concordate, venga studiata la fattibilità di una piattaforma informatica comune per la condivisione delle informazioni fra l'Eurosistema, le banche e tutte le categorie professionali che operano con il contante.

## **2 PORTATA DELLO SCHEMA DI SEGNALAZIONE**

Il paragrafo 2.1.2 del Quadro di riferimento prevede che le banconote in euro distribuite dalle banche tramite il personale di sportello siano debitamente controllate sotto il profilo sia dell'autenticità sia dell'idoneità alla circolazione; per ragioni pratiche non è, tuttavia, richiesta la raccolta di informazioni dettagliate in merito a tali attività.

Inoltre, poiché le banche e tutte le categorie professionali che operano con il contante sono tenute a consegnare senza indugio eventuali banconote false o sospette di falsità all'autorità nazionale competente e poiché le BCN sono in grado di produrre statistiche proprie, non si ritiene attualmente necessario raccogliere informazioni separate sul numero di biglietti falsi e/o sospetti di falsità che sono individuati da ciascun soggetto durante il trattamento delle banconote a fini di ricircolo.

## **3 FREQUENZA DELLA RACCOLTA PERIODICA DI DATI**

A seconda della natura dell'informazione, i dati inclusi nello schema di segnalazione possono essere distinti in principali e operativi. La frequenza di raccolta relativa alle due categorie viene di seguito riportata.

### **3.1 DATI PRINCIPALI**

I dati principali identificano, ad esempio, i singoli operatori (ossia le banche e tutte le categorie professionali che operano con il contante), le filiali ubicate in località remote e i criteri che le qualificano come tali, nonché il numero e il tipo di apparecchiature per la selezione e la verifica delle banconote. Sebbene le informazioni contenute in questo archivio siano soggette soltanto a occasionali modifiche, è importante che le BCN provvedano al loro aggiornamento per garantirne l'accuratezza.

I dati principali saranno raccolti per la prima volta, con l'entrata in vigore degli obblighi di segnalazione previsti dal Quadro di riferimento, negli Stati membri in cui è attualmente consentito il ricircolo delle banconote nell'ambito del settore creditizio. Nei rimanenti Stati membri la raccolta inizierà nel momento in cui gli operatori avvieranno l'attività di ricircolo, dopo l'entrata in vigore del Quadro di riferimento. Eventuali cambiamenti successivi saranno segnalati di volta in volta alla BCN competente, entro un massimo di tre mesi. La raccolta dei dati deve essere effettuata sulla base di un questionario standard.

### **3.2 DATI OPERATIVI**

Nell'ambito dello schema di segnalazione sono classificate come dati operativi le informazioni legate al trattamento e all'immissione in circolazione delle banconote da parte delle banche e di tutte le categorie professionali che operano con il contante.

Queste informazioni saranno fornite con frequenza semestrale. I dati relativi al primo e al secondo semestre saranno trasmessi alla BCN competente entro e non oltre due mesi dal termine del periodo

di riferimento (fine febbraio e fine agosto, rispettivamente). La raccolta dei dati deve essere effettuata sulla base di un questionario standard.

#### **4 SOGGETTI SEGNALANTI**

In linea di principio, i dati operativi dovrebbero essere forniti dai soggetti che gestiscono le apparecchiature. Laddove le banche abbiano affidato il trattamento del contante a operatori specializzati esterni e le BCN non siano in grado di ottenere i dati da questi ultimi, i dati dovranno essere trasmessi dalle banche stesse.

#### **5 LIVELLO DI AGGREGAZIONE**

I dati operativi devono essere riportati dalle banche e da tutte le categorie professionali che operano con il contante su base aggregata, senza cioè presentare una scomposizione per filiali (banche) o per centri di deposito e verifica del contante (altri soggetti che operano professionalmente con il contante). Le informazioni relative alle filiali ubicate in località remote vanno riportate separatamente.

Ogni BCN può stabilire, localmente, se i dati forniti dai singoli operatori devono essere aggregati su base nazionale o regionale (ad esempio, regione “Sud”).

Per fornire all’Eurosistema una chiara visione d’insieme delle attività di trattamento e ricircolo delle banconote svolte dalle banche e da tutte le categorie professionali che operano con il contante, i dati operativi saranno presentati in termini di numero di pezzi e disaggregati in base al taglio dei biglietti. Questo livello di dettaglio è necessario per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti dall’Eurosistema di cui al paragrafo 1, poiché il ciclo di vita dei diversi tagli varia in misura significativa.

#### **6 PUBBLICAZIONE DEI DATI DA PARTE DELL’EUROSISTEMA E REGIME DI RISERVATEZZA**

Le banche centrali dell’Eurosistema possono decidere di pubblicare rapporti o statistiche sulla base dei dati acquisiti in applicazione del Quadro di riferimento. Questi documenti, predisposti dalle BCN o dalla BCE, presenteranno un livello di aggregazione tale da non consentire di risalire a singoli soggetti segnalanti.

È necessario valutare la sensibilità dei dati per stabilirne il grado di riservatezza. I dati sia principali che operativi devono essere trattati come informazioni riservate.

#### **7 ENTRATA IN VIGORE DELLA RACCOLTA DEI DATI**

Lo schema di segnalazione entrerà in vigore entro la fine del 2006. Le BCN comunicheranno gli obblighi di segnalazione ai soggetti terzi interessati.

A metà del 2007 sarà effettuato un riesame dello schema, teso a verificare se le informazioni contenute siano sufficienti ai fini del monitoraggio, o se occorra includere ulteriori dati operativi. Verrà, inoltre, valutata la possibilità di estendere lo schema alle apparecchiature di introito ed esito del contante.

© Banca centrale europea, 2006  
Indirizzo: Kaiserstrasse 29, 60311 Frankfurt am Main, Germany  
Recapito postale: Postfach 16 03 19, 60066 Frankfurt am Main, Germany  
Telefono: +49 69 1344 0  
Sito Internet: <http://www.ecb.int>  
Fax: +49 69 1344 6000  
Telex: 411 144 ecb d

Tutti i diritti riservati.

È consentita la riproduzione a fini didattici e non commerciali, a condizione che venga citata la fonte.  
Dati aggiornati al dicembre 2005.

ISBN 92-9181-882-8 (stampa)  
ISBN 92-9181-883-6 (online)